



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (04.03)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2011/0276 (COD)
2011/0268 (COD)
2011/0273 (COD)
2011/0275 (COD)
2011/0274 (COD)**

**5609/13
ADD 2 REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

ADDENDUM 2 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2
n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2,
COM(2011) 614 final, COM(2011) 612 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sulla delega di potere, disposizioni di
attuazione, transitorie e finali

Si allega, per le delegazioni, un testo di compromesso sulle parti relative alla delega di potere, alle disposizioni di attuazione, transitorie e finali delle proposte concernenti il regolamento recante disposizioni comuni, il regolamento FESR, il regolamento relativo al Fondo di coesione, il regolamento FSE e il regolamento CTE.

Per il regolamento recante disposizioni comuni, le modifiche evidenziate in grassetto indicano le proposte di compromesso rispetto al testo originario presentato dalla Commissione il 6 ottobre 2011, rettificato dalla Commissione il 14 marzo 2012 e modificato dalla Commissione l'11 settembre 2012. Analogamente, anche le modifiche di compromesso sono evidenziate in grassetto per il regolamento relativo al Fondo di coesione, il regolamento FSE e il regolamento CTE rispetto alla versione presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012. Per il regolamento FESR, le parti evidenziate in grassetto segnalano le modifiche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011.

**DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E
FINALI
BLOCCO TEMATICO**

Regolamento recante disposizioni comuni

**PARTE IV
DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
Delega di potere e disposizioni di attuazione**

Articolo 141

[...]

Articolo 142

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il [...] potere di cui al presente regolamento è conferito [...] **alla Commissione** a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso **fino al 31 dicembre 2020**.

3. La delega di potere di cui all'articolo [...] 20, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 10, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 58 e all'articolo 136, paragrafo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio¹.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. **Un** atto delegato **adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 10, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 136, paragrafo 6**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

[...]

¹ Occorrerà che l'elenco degli articoli di cui sopra sia aggiornato dai giuristi-linguisti in seguito all'accordo finale con il Parlamento europeo sulle disposizioni in merito alle quali il potere dovrebbe essere delegato alla Commissione.

Articolo 143

Procedura di comitato

1. **Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento (UE) n. .../(FESR), del regolamento (UE) n. .../(CTE), del regolamento (UE) n. .../(FSE) e del regolamento (UE) n. .../(Fondo di coesione)** la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi **strutturali e di investimento europei**. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. **Adotta il proprio regolamento interno a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[...]

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 144

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** in conformità all'articolo 177 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**.

Articolo 145

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, [...] degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi al 31 dicembre 2013, **che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura.**
2. Le domande **di assistenza presentate o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide.
3. **Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 113, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione esegua le funzioni di autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Consiglio per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione sia soddisfatta sulla base delle informazioni rese disponibili dall'autorità di audit e dai propri audit che i sistemi di gestione e di controllo di tali programmi operativi funzionano efficacemente e il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che esegue le funzioni di autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo accordo nei due mesi dalla data di ricezione della risposta.**

Articolo 146

Abrogazione

1. **Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 145,** il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento **e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XXXX.**

Articolo 147

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli articoli da 18 a 22, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 51, l'articolo 53, gli articoli da 66 a 84, l'articolo 108, l'articolo 110, l'articolo 111 e gli articoli da 119 a 139 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o **operazioni** fino alla loro chiusura.
2. Le domande di assistenza presentate **o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 13

[...]

Articolo 14

[...]

Articolo 15

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato **a decorrere dal 1° gennaio 2014**.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento **e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X.**

Articolo 16

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** in conformità all'articolo 177 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea.**

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento relativo al Fondo di coesione

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande di assistenza presentate **o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Articolo 6

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato **a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento **e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X.**

Articolo 7

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** in conformità all'articolo 177 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea.**

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento relativo al Fondo sociale europeo

Capitolo IV

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. **Il potere di adottare gli atti delegati** di cui all'articolo 14, paragrafo 1 [...] è attribuito **alla Commissione** [...] a partire dal 1° gennaio 2014 **fino al 31 dicembre 2020**.
3. La delega di poteri di cui [...] all'articolo 14, paragrafo 1 [...] può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata in questa decisione. Ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù [...] dell'articolo 14, paragrafo 1, [...] entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, ovvero, prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato ai sensi dell'articolo 163 del TFUE

- 1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
- 2. Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.**
- 3. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.**
- 3 bis. Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni a livello UE che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro.**
- 4. Il comitato FSE può invitare rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.**
- 5. Il comitato FSE:**
 - a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;**
 - b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo del FSE e su altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello UE, che interessano il FSE;**
 - c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 2;**

6. Il comitato FSE può fornire pareri su:

- a) questioni connesse al contributo FSE all'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;**
- b) questioni concernenti il regolamento n. ... [RDC] pertinenti per il FSE;**
- c) questioni connesse al FSE ad esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.**

7. I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.**
- 2. Le domande di assistenza presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio restano valide.**

Articolo 19

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento **e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato X.**

Articolo 20

[...] Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 in conformità all'articolo 164 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea.**

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea

CAPITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione [...] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento **fino al 31 dicembre 2020**.
3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio esprima un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 30

[...]

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. [...] Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, **degli interventi** approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsivoglia altra legislazione che si applica a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande [...] di **assistenza** presentate **o approvate** a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 32

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre **2020** in conformità all'articolo 178 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4 e gli articoli da 25 a 27 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
